

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2717 del 25/05/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 E 27 - MUSI ARMANDO & FIGLI S.R.L. - DOMANDA DI RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE E IGIENICO SANITARIO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI COLLECCHIO (PR) CASALBARBATO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC. PRPPA0399. SINADOC 21811/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2799 del 25/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A di progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la D.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le D.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione

volumetrica dei canoni per uso irriguo e la d.G.R.1717/2021;

– la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, e successivamente prorogato con DDG 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO che con domanda prot. n. 859976 del 03/12/2015, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, il Sig. Musi Armando e Figli Srl, C.F. 00228230348, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Collecchio (PR), ad uso industriale e igienico sanitario, con scadenza al 31/12/2015, assentita con determinazione della Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po n. 6951 del 30/06/2010, e successiva variante per diminuzione volumi n. 13372 del 23/10/2012 (codice pratica PRPPA0399);

VISTA la richiesta di integrazioni documentali del 09/06/2022, Prot. Pg.2022/95632;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001;

che la domanda è corredata dalla prescritta documentazione tecnica a firma di tecnico competente;

CONSIDERATO che:

– la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 6951 del 30/06/2010, e successiva variante per diminuzione volumi n. 13372 del 23/10/2012;

– il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

– la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso **industriale e igienico e assimilato**;

PRESO ATTO che:

– ai sensi dell'art. 27 c.2 del r.r. 41/2001 le domande di rinnovo, che non comportino varianti sostanziali, non sono soggette a pubblicazione né condizionate dal parere dell'Autorità di bacino (ad oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po);

– che, per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

– che nella concessione rilasciata a seguito di Via con determinazione n. 6951 del 30/06/2010 erano state prescritte all'art. 8 del disciplinare alcune misure per l'ottimizzazione della risorsa idrica al fine di tendere ad un risparmio pari a 50% del volume di acqua concesso quali:

- miglioramento del sistema di chiarificazione delle acque, con la realizzazione di un bacino di sedimentazione in prossimità del frantoio;
- incremento del recupero delle acque di lavaggio all'interno dell'impianto di frantumazione e selezione;

– in data 28/11/2022 Prot. pg. 2022/195265 la Ditta Musi Armando & Figli S.r.l ha inviato allo Scrivente Servizio una relazione tecnica di ottemperanza di quanto previsto all'art. 8 del disciplinare di concessione parte integrante della Determina n. 6951 del 30/06/2010;

CONSIDERATO che:

in data 04/05/2023 con Prot. Pg. 2023/77961 l'ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con Determinazione n. 284 del 03/05/2023 ha rilasciato il nulla osta e la valutazione di incidenza per il rinnovo della concessione di acque allegata al presente atto;

– ai sensi della Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) approvata dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, la derivazione è da ritenersi compatibile con il Piano di gestione del Distretto idrografico Padano;

CONSIDERATO che il canone per l'anno 2023 è quantificato in 2630,99 euro;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 16/05/2023 la somma pari a 493,99 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito nella misura di 2137,00 euro, per un totale complessivo pari a 2630,99 euro di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PRPPA0399;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Musi Armando & Figli S.r.l, C.F. 00228230348, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica PRPPA0399, ai sensi del r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

– prelievo esercitato mediante n. 3 pozzi con le seguenti caratteristiche:

Denominazione	P1	P2	P3
uso	industriale	industriale	igienico e assimilato
Profondità	70 m	70 m	45 m
Portata max l/s	40	30	10
Volume annuo	129.420 mc		5.184 mc

– ubicazione del prelievo: Comune di Collecchio (PR), loc. Madregolo, Ca' Rossa su

terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 53, mapp. n. 27;

Coordinate UTM RER:

Denominazione	P1	P2	P3
Coordinate UTM RER	X: 596481 Y: 962017	X: 596456 Y: 962009	X: 596387 Y: 962068

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al **31/12/2032**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario;
4. di dare atto che il concessionario risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 2630,99 euro e di dare atto che è stato versato;
6. di dare atto che il canone potrà essere soggetto, alla scadenza della concessione, a conguaglio in base ad aggiornamenti o rideterminazioni dei canoni annuali, conseguenti ad aggiornamenti Istat o a modifiche normative, come indicato in disciplinare;
7. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2630,99 euro e di dare atto che esso è stato versato;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione

della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;

10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;

12. di rendere noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Paolo Maroli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma e le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

14. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata/raccomandata AR.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Musi Armando & Figli S.r.l, C.F. 00228230348 (codice pratica PRPPA0399).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 3 pozzi con le seguenti caratteristiche:

Denominazione	P1	P2	P3
Uso	industriale	industriale	antincendio e igienico assimilati
Profondità	70 m	70 m	45 m
Portata max l/s	40	30	10
Volume annuo	129420 mc		5184 mc
Posizione filtri	25.5-40	12-14; 37-64	monofalda
Potenza Pompa	52	62.8	9.2
Diametro	300 mm	400 mm	343 mm

tutti con tubazione in ferro, equipaggiato con elettropompa sommersa.

2. L'opera di presa è sita in Comune di Collecchio (PR), loc. Madregolo Ca' Rossa, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 53, mapp. n. 27; coordinate UTM RER:

Denominazione	P1	P2	P3
Coordinate UTM RER	X: 596481 Y: 962017	X: 596456 Y: 962009	X: 596387 Y: 962068

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale e igienico e assimilati (antincendio). L'acqua prelevata, è utilizzata a servizio dello stabilimento per la produzione di inerti (lavaggio e frantumazione); il pozzo denominato P3 è utilizzato a scopo igienico-sanitario al servizio degli uffici e spogliatoi e nell'impianto antincendio.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 80 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 129.420 per l'uso industriale (P1 e P2) e 5184 mc/annui per l'uso igienico e assimilato (P3) .
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice:2352ER-DQ2-CCI Conoide Taro-Parola - confinato inferiore. Stato quantitativo: buono.
4. Il prelievo si trova all'interno del Sito Rete natura 2000 denominato ZSC/ZPS IT4020021 "Medio Taro".

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito. Per l'**anno 2023** il canone è determinato in **2630.99 euro**.

Il **pagamento** dovrà avvenire tramite piattaforma PagoPA.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, la somma corrisposta in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione potrà essere soggetta, alla scadenza della concessione, a conguaglio in base ai citati aggiornamenti Istat o modifiche normative.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **2630.99 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31

gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo

qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. 8.

Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

11. Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

- Il concessionario è tenuto a completare gli interventi di miglioramento del sistema di chiarificazione delle acque e di incremento del recupero delle acque di lavaggio previsti dall'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Parma con prot. 50684 del 10/07/2014 e interrotta nel 2014 a seguito di sospensione dell'attività;

- al momento del riavvio e messa a regime dell'impianto dovrà essere inviata agli Enti competenti del presente provvedimento, una relazione di collaudo degli interventi sopracitati, che dimostri l'effettivo risparmio del 50 % della risorsa idrica rispetto ai quantitativi in origine concessionari di cui alla DGR dell'Emilia Romagna n. 6951 del 30/06/2010 (Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, parere PG/ 2023/77961 del 04/05/2023);

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.